

**COMUNE DI MALFA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**ORDINANZA N. 27 DEL 07/09/2022**

**PROPAGANDA ELETTORALE:**  
**REGOLAMENTAZIONE AFFISSIONE DI STAMPATI**

MALFA, LI' 07.09.2022

**IL SINDACO**

**Atteso** che la Prefettura di Messina, in data 01.09.2022, con prot. 76601 ha trasmesso in merito alle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, di Domenica 25 settembre 2022, il verbale della riunione per la disciplina della propaganda elettorale tenutasi in data 31.08.2022 presso la Prefettura di Messina;

che nel verbale suddetto è evidenziato che *" per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali -dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 L. 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, lett. a) della L.27/12/2006 n. 296 — Legge Finanziaria 2007)"*;

**Considerato** che, dal 30° giorno antecedente la votazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 4 Aprile 1956, n. 212 (sostituito dall'articolo 4 della legge 130/75) sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione a mano);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste presentatesi alle consultazioni;
- la propaganda luminosa mobile.

che, per quanto concerne le affissioni elettorali, queste possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettore;

che, in caso di affissione dei manifesti fuori dagli spazi in precedenza stabiliti ed assegnati, è necessario provvedere alla defissione del materiale propagandistico nell'arco delle 24 ore;

**Rilevato** che, al riguardo, nel summenzionato verbale si invitano i Sindaci a voler emettere apposita ordinanza, regolamentando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, vietandola, in particolare dalle ore 24,00 alle ore 06,00;

**Vista** la tabella riepilogativa delle principali sanzioni previste nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale, allegata al precitato verbale della riunione per la disciplina della propaganda elettorale

**ORDINA**

che l'affissione dei manifesti elettorali venga effettuata, esclusivamente, negli spazi assegnati dalla Giunta Municipale con delibere n. 132 del 24/08/2022 e n. 133 del 24/08/2022, il cui contenuto può essere visionato negli atti amministrativi del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.malfa.me.it](http://www.comune.malfa.me.it);

che i manifesti elettorali siano affissi nella fascia oraria che va dalle ore 06,05 alle ore 23,55;

**FA DIVIETO**

di affiggere i manifesti elettorali nella fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 06,00

**ORDINA**

al Comando di Polizia Locale, al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o candidature, di intensificare la vigilanza per prevenire e reprimere ogni azione diretta in tal senso

**DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine al fine di assicurare l'ottemperanza alle disposizioni nella stessa contenute.

Dalla Residenza Municipale, 07/09/2022

Il Sindaco

Dott.ssa Clara Rametta